



GARA A PROCEDURA APERTA IN CONTRATTO PONTE PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO E NOLEGGIO DELLA BIANCHERIA PIANA E SAGOMATA PER LE AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE DELLA REGIONE SICILIA - BACINO DELLA SICILIA ORIENTALE

CIG Derivato _____

ALLEGATO 4 – SCHEMA DI CONTRATTO

CONTRATTO PONTE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO E NOLEGGIO DELLA BIANCHERIA PIANA E SAGOMATA PER LE AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE DELLA REGIONE SICILIA - BACINO DELLA SICILIA ORIENTALE –

LOTTO _____ CIG MASTER _____ CIG DERIVATO _____

TRA

L’Azienda Ospedaliera / Sanitaria, con sede legale in, _____ codice fiscale _____, di seguito denominata “Committente”, nella persona di _____, nato/a _____, Prov. _____, il _____, in qualità di _____, autorizzata alla stipula del presente,

E

L’Impresa _____, con sede in _____, Prov. _____, Via/Piazza _____, n. _____, CAP _____, C.F. n. _____, e P. IVA n. _____, iscritta presso il Registro delle Imprese di _____, al n. _____, tenuto dalla C.C.I.A.A. di _____, di seguito definita “Fornitore”, nella persona di _____, nato a _____, il _____, in qualità di _____, autorizzata alla stipula del presente Convenzione in virtù dei poteri conferitigli da _____, congiuntamente, anche, le “Parti”,

PREMESSO CHE

- a) L’ARNAS Garibaldi nella qualità di Azienda Capofila con Delibera n. _____ del _____, ha indetto una procedura di gara aperta in contratto ponte per l’affidamento del Servizio di lavaggio e noleggio della biancheria piana e sagomata, per le Aziende Ospedaliere /Sanitarie del Bacino Orientale della Regione Sicilia, il cui bando è stato pubblicato sulla GUUE n. _____ del _____ e sulla GURS n. _____ del _____;
- b) con Delibera n. _____ del _____ dell’ARNAS Garibaldi il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto _____ della procedura di gara;
- c) il Fornitore, sottoscrivendo il presente Contratto, dichiara che quanto risulta nella stessa, nonché negli atti di gara Disciplinare di gara e relativi allegati e nel Capitolato Tecnico e relativi allegati, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto del servizio e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso;
- d) il Fornitore, ai sensi dell’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ha prestato la garanzia fideiussoria per un importo pari al _____% dell’importo complessivo di aggiudicazione (€ _____ / _____) per un ammontare complessivo di € _____ (_____ / _____) e presentato altresì la documentazione richiesta dal Disciplinare di gara ai fini della stipula del presente Contratto, che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

e) il Fornitore, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate al successivo articolo 35 "Accettazione espressa clausole contrattuali";

f) con riferimento all'articolo 53, comma 16-ter, D.Lgs. 165/2001, il Fornitore, sottoscrivendo il presente Contratto, attesta, altresì, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Committente nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 – VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Disciplinare di gara ed i relativi allegati, il Capitolato Tecnico ed i relativi allegati, la Dichiarazione con allegata relazione esplicativa di cui all'art. 14, punto 16) del Disciplinare di gara e l'Offerta Economica, costituiscono parte integrante e sostanziale e fonte delle obbligazioni oggetto del presente Contratto.

ARTICOLO 2 – NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

1. L'erogazione dei servizi oggetto del presente Contratto è regolata:
 - a) dalle clausole contenute nel presente Contratto, dagli atti di gara e dall'Offerta Economica dell'aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b) dai regolamenti di accesso e utilizzo riportati sul sito di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - c) dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per la Committente, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza;
 - d) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
 - e) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti della gara per la fornitura del Servizio di lavaggio della biancheria piana e sagomata, con possibilità di integrazione delle scorte, prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dal Fornitore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultimo ed espressamente accettate dalla Committente.
3. Le clausole del presente Contratto saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto di norme e/o disposizioni primarie e/o secondarie, aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.

ARTICOLO 3 – OGGETTO

1. Il presente Contratto definisce la disciplina, comprensiva delle modalità di conclusione ed esecuzione, applicabile ai contratti concernenti la fornitura del Servizio di cui trattasi.

2. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Committente a prestare tutti i servizi connessi oggetto del presente atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte negli atti di gara, nella misura richiesta dalla Committente contraente, il tutto nei limiti dell'importo massimo spendibile, pari a €. _____ IVA esclusa.
3. Tale importo massimo spendibile è stato calcolato sulla base dell'offerta economica presentata dal Fornitore in sede di gara moltiplicata per le giornate di degenza di cui al Disciplinare di gara per il Lotto di riferimento.
4. Nel caso di esaurimento, prima del decorso del termine di durata dell'Appalto, dell'importo massimo spendibile indicato al comma 2 del presente articolo, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni ivi comprese quelle economiche, di incrementare tale importo in conformità a quanto previsto dall'articolo 106, comma 11 e 12, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

ARTICOLO 4 – DURATA

1. Fermo restando l'importo massimo spendibile di cui all'articolo 3, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, il presente contratto ha una durata di 48 mesi.
2. Considerato che la gara cui il Contratto si riferisce è stata esperita in contratto ponte fra la gara in atto in regime di proroga e la indicenda procedura aperta centralizzata della CUCRS nella qualità di Soggetto aggregatore, il contratto avrà la durata di 48 mesi decorrenti dalla data che verrà stabilita nel contratto principale da parte della Capofila, con piena facoltà per la Committente di risoluzione anticipata del contratto in caso di aggiudicazione della gara centralizzata della CUC prima di tale scadenza, con preavviso di mesi due.
3. In costanza di contratto la Committente si riserva la facoltà di proseguire con il Fornitore fino alla scadenza naturale del contratto, laddove il costo del servizio aggiudicato dal Soggetto Aggregatore CURCS risulterà essere più oneroso rispetto al costo del servizio aggiudicato e di cui al presente Contratto.
4. La Committente si riserva, qualora prima della scadenza del presente Contratto non sia stata ancora definita la gara centralizzata, di disporre la proroga del presente contratto alle condizioni originarie, per il periodo strettamente necessario alla definizione di una nuova procedura di gara di bacino ad evidenza pubblica o di aggiudicazione da parte del Soggetto Aggregatore.
In tal caso il Fornitore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel presente Contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Committente, salvo quanto previsto dall'art. 3.3 del disciplinare di gara. La proroga è subordinata a condizione risolutiva che ne limiti l'efficacia al periodo antecedente all'intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

ARTICOLO 5 – CONDIZIONI DELLA FORNITURA E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale, integralmente e a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute negli atti di gara, pena l'applicazione delle penali di cui oltre e/o la risoluzione di diritto del Contratto.

3. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni derivanti dal Contratto e per esso dagli atti di gara, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelleche dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della Committente, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante Capofila e l'Azienda Sanitaria contraente, da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali dell'Amministrazione contraente, devono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro: le modalità ed i tempi devono comunque essere concordati con la Committente. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle medesime Amministrazioni continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
7. In adempimento agli obblighi normativi derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., la Committente prima dell'inizio dell'esecuzione si impegna ad emettere il D.U.V.R.I. e a predisporre il Verbale di coordinamento, riferendolo ad eventuali rischi specifici da interferenza esistenti nell'ambiente in cui il Fornitore è destinato ad operare, nonché alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività e quantifica gli eventuali oneri correlati. Detto documento, deve essere debitamente compilato e firmato per accettazione dal Fornitore, pena la nullità del presente Contratto, cui andrà allegato.
8. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla Committente e/o da terzi autorizzati.
9. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali della Committente nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura e onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
10. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
11. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alla Committente, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al Contratto.
12. La Committente è da ritenere responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dal presente Contratto.

ARTICOLO 6 – OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nel Capitolato Tecnico e nei relativi allegati:
 - a) A garantire il servizio oggetto del Contratto alle condizioni, livelli e modalità stabilite nel Capitolato Tecnico, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto

stabilito negli atti di gara;

- b) A garantire la continuità dei servizi presi in carico coordinandosi anche con l'ausilio del Responsabile del Procedimento e con il Fornitore a cui è subentrato;
 - c) Ad adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti della Committente nonché a evitare qualsiasi danno agli impianti, ai beni pubblici o privati;
 - d) Ad erogare i servizi oggetto del Contratto ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel Contratto e negli atti di gara predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Committente di monitorare la conformità della prestazione dei servizi alle norme previste nel Contratto e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;
 - e) A dotare il personale delle divise e dei dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa, e di tutte le attrezzature necessarie per l'espletamento del servizio;
 - f) Ad osservare, integralmente, tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;
 - g) Ad impegnarsi, su segnalazione della Committente, a rivedere e riorganizzare le proprie prestazioni che presentino anomalie operative, al fine di migliorare l'intero servizio.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire la fornitura dei prodotti oggetto della gara in tutti i luoghi che verranno indicati dalla Committente, nell'ambito territoriale della medesima.
 3. Il Fornitore dovrà documentare la fornitura eseguita con le modalità definite dagli atti di gara e concordate prima dell'avvio del servizio stesso
 4. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere alla Committente in formato elettronico, le fatture relative a ciascun periodo di riferimento e tutti i dati e la documentazione comprovante la fornitura oggetto della fatturazione.

ARTICOLO 7 – MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

1. Nel rispetto delle modalità di seguito stabilite e nei luoghi indicati dalla Committente, il Fornitore si obbliga a prestare i servizi dettagliatamente indicati nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Economica.
2. L'erogazione di ciascun servizio si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuno escluso.
3. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente.
4. Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l'esecuzione di ciascun servizio deve avvenire secondo quanto disciplinato nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Economica.

ARTICOLO 8 – CORRISPETTIVI

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla Committente per l'affidamento della fornitura e dei servizi ad essa connessi oggetto del presente contratto, sono calcolati sulla base dei prezzi unitari netti riferiti al servizio di cui all'offerta economica.
2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o sub-appaltatori, non possono vantare alcun diritto nei confronti della Committente.

3. Tutti gli oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del rapporto contrattuale e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale. Tale corrispettivo sarà quindi considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dal Fornitore in ragione del presente appalto, ivi comprese le eventuali spese per il personale addetto all'esecuzione dell'appalto.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea, salvo quanto previsto dall'art. 3.3 del disciplinare di gara
5. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati. Il valore di aggiudicazione unitario resterà fisso ed invariabile per tutta la durata della fornitura, salvo quanto previsto dall'art. 3.3 del disciplinare di gara.
6. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all'atto della definizione della vertenza. La Committente, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al Fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (articolo 1460 c.c.).
7. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel presente Contratto, ivi compreso in caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite PEC dalla Committente.

ARTICOLO 9 – ADEGUAMENTO DEI PREZZI

1. Il prezzo dei singoli servizi rimane fisso ed immutato per i primi 12 (dodici) mesi di durata del Contratto, decorsi i quali, su richiesta del Fornitore, la Committente potrà procedere alla revisione dei prezzi.

ARTICOLO 10 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. Il Fornitore si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi previsti dal presente articolo.
2. Il pagamento dei corrispettivi è effettuato dalla Committente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente contratto.
3. Se necessario, entro i primi mesi dell'anno ovvero nei tempi concordati con la Committente, sarà effettuato il conguaglio relativamente all'effettiva erogazione del servizio sulla base delle giornate di degenza registrate nell'anno precedente.
4. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore, intestata alla Committente e trasmessa esclusivamente in formato elettronico ai sensi del D.M. 55 del 3 aprile 2013, dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG di assegnazione per lotto, al numero dell'ordine emesso in NSO, alle prestazioni cui si riferisce e ai relativi prezzi.
5. La fatturazione deve essere sempre accompagnata da un report riportante i servizi effettivamente resi nel mese di riferimento.
6. L'importo della fattura potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate e determinate nelle

modalità descritte nell'articolo "Penali".

7. L'importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente indicato all'articolo seguente. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito indicate nel presente contratto; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

8. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere il ivi compresa la fornitura della biancheria a noleggio e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel contratto. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con pec dalla Committente.

ARTICOLO 11 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta del Contratto.
2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all'articolo 3 della L. 136/2010, presso cui i pagamenti dovranno essere effettuati è il seguente:
IBAN _____.
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare alla Committente le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'articolo 3, comma 7, L. 136/2010.
4. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di fornitura inerenti il presente Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente contratto e gli ordinativi in NSO sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.
5. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
6. Il Fornitore, il sub-appaltatore o sub-contraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Committente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Committente stessa.
7. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni di cui all'articolo 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. È facoltà della Committente richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente, al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3 della L. 136/2010.

ARTICOLO 12 – TRASPARENZA

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro od altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro od altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del contratto, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione

ARTICOLO 13 – PENALI

1. La Committente ha la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante la durata del contratto, ivi compresi gli eventuali periodi di proroga o di estensione del quinto d'obbligo, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Altresì, si riservano di controllare la validità delle prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza del Fornitore gli inadempimenti relativi all'applicazione del contratto.
2. In caso di inadempimento o ritardo, non imputabile alla Committente ovvero non causato da forza maggiore o da caso fortuito, nell'esecuzione della fornitura o dei servizi ad essa connessi rispetto a quanto stabilito dal presente contratto, dagli atti di gara e dall'Offerta del Fornitore, saranno applicate al Fornitore medesimo le seguenti penali:
 - a) Mancata attivazione del servizio nei tempi previsti nella documentazione di gara: 2‰ (due per mille) del valore dell'appalto per ogni giorno di ritardo;
 - b) Mancata rispondenza delle specifiche tecnico-merceologiche degli articoli forniti rispetto a quanto previsto nella documentazione di gara: 2‰ (due per mille) del valore dell'appalto per ogni tipologia di articolo;
 - c) Imperfette condizioni igieniche degli articoli di biancheria piana e/o confezionata comprovabile attraverso macchie, plissettature, rammendi, odori sgradevoli, strappi, ecc.: 1‰ (uno per mille) del valore dell'appalto per ogni contestazione segnalata da ogni unità operativa/servizio;
 - d) Mancato reintegro o consegna di quanto previsto dalle schede di dotazione: 1‰ (uno per mille) del valore dell'appalto, per ciascun giorno di mancato reintegro o consegna, per ogni centro di utilizzo;
 - e) Mancato ritiro di articoli sporchi: 1‰ (uno per mille) del valore dell'appalto, per ciascun giorno di ritardo per ogni centro di utilizzo;
 - f) Mancato ritiro di articoli infetti (non cumulabile con la penale sopra): 3‰ (tre per mille) del valore dell'appalto per ciascun giorno di ritardo per ogni centro di utilizzo;
 - g) Mancato ricondizionamento della biancheria o della materasseria secondo quanto previsto dal presente contratto e dal Capitolato Tecnico: fino al 2‰ (due per mille) del valore dell'appalto, a discrezione della Committente, commisurata alla gravità e ai possibili rischi derivanti;
 - h) Ritardata e/o ridotta scorta di articoli presso il guardaroba: 1‰ (uno per mille) del valore dell'appalto, per ciascun giorno di ritardo;
 - i) Ritardata fornitura delle divise definitive a nuovo personale: 2‰ (due per mille) del valore dell'appalto per ciascun giorno di ritardo;

- j) Mancato rispetto delle fasce orarie di ritiro e consegna concordate con le Aziende Sanitarie / Ospedaliere: 1‰ (uno per mille) del valore dell'appalto, giornaliero per ogni centro di utilizzo;
 - k) Sostituzione dei prodotti detergenti e disinfettanti senza il consenso della Committente: 1‰ (uno per mille) del valore dell'appalto a prodotto;
 - l) Trasporto contemporaneo di biancheria sporca e biancheria pulita nello stesso carrello: 2‰ (due per mille) del valore dell'appalto a carrello;
 - m) Irreperibilità del responsabile del servizio: 1‰ (uno per mille) del valore dell'appalto per ogni giornata di indisponibilità;
 - n) Mancata esposizione del cartellino identificativo sulla divisa da parte degli operatori dell'Impresa: 1‰ (uno per mille) del valore dell'appalto per ogni contestazione;
 - o) Mancata erogazione dei servizi "a richiesta": fino all'5‰ (cinque per mille) per mille del valore dell'appalto a discrezione della Committente;
 - p) In tutti gli altri casi di disservizi documentati: fino all'2‰ (due per mille) del valore dell'appalto, a discrezione della Committente, commisurata alla gravità/entità dei disservizi e degli inadempimenti contrattuali.
3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al comma precedente, verranno contestati per iscritto al Fornitore dalla Committente; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano considerate accoglibili, a insindacabile giudizio della Committente che avrà richiesto l'applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
 4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
 5. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Committente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
 6. La Committente ha facoltà di applicare, giusta motivazione, penali di maggior importo in presenza di gravi violazioni o di disservizi e violazioni ripetute, nella misura massima del 10% del valore del contratto.
 7. È fatta salva la facoltà per la Committente di non attendere l'esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustificano ponendo a carico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico dell'aggiudicatario.
 8. La Committente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di alcun ulteriore accertamento.
 9. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non esclude peraltro il diritto ad intraprendere qualsiasi altra azione legale da parte della Committente, compresa quella volta a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni subiti, nonché la possibilità di richiedere la risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.

ARTICOLO 14 – CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ha costituito a favore della Committente una garanzia fideiussoria, incondizionata ed irrevocabile, la quale prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all'articolo 1944, comma 2, c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Committente.
2. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata del contratto. In caso di risoluzione, la cauzione definitiva viene incamerata da parte della Committente.
3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1938 c.c., nascenti dall'esecuzione del contratto.
4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Aziende Sanitarie contraenti, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 16 "Penali", hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
5. La garanzia opera per tutta la durata del contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni scaturenti dal contratto; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della Committente per quanto, di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
6. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80%.
7. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Committente.
8. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo, la Committente ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

ARTICOLO 15 – PROPRIETÀ DEI PRODOTTI

Con riferimento al presente contratto, la Committente acquisisce la responsabilità dei prodotti trasferiti nei propri locali a partire dalla data di inizio delle attività; prima di tale data tutti i rischi di perdite, furti e danni ai prodotti forniti, durante il trasporto e la sosta nei locali della Committente, sono a carico del Fornitore, salva la responsabilità della Committente se le perdite, furti e danni sono ad essa direttamente imputabili per dolo o colpa grave.

ARTICOLO 16 – RISERVATEZZA

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, sia venuto a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Fornitura.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e

collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679.

ARTICOLO 17 – DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

Il Fornitore, ai sensi dell'art. 15 del Capitolato Tecnico ha prodotto le seguenti polizze di assicurazione:

_____ dovrà essere
in a copertura dei seguenti rischi:

- Responsabilità civile per danni a persone o cose arrecati durante lo svolgimento del servizio oggetto del contratto o in qualche modo ad esso ricollegabili o riconducibili, con un massimale minimo pari a € 10.000.000,00, con polizza assicurativa dedicata all'appalto di cui trattasi;
- Le polizze suindicate dovranno coprire anche le ipotesi di malattia, infortunio (anche mortale) e di invalidità permanente.

Dalle suddette polizze si evince chiaramente attraverso _____ che le stesse sono state esplicitamente stipulate a copertura dei rischi derivanti dall'appalto di cui trattasi, CIG n.

ARTICOLO 18 – RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula del contratto, che si protragga oltre il termine di 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato con comunicazione a mezzo PEC dalla Committente, quest'ultima avrà la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno.
2. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016e s.m.i., la Committente può risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicare al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi:
 - a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
 - b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
 - c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
 - d) applicazione di penali per un ammontare uguale o superiore al 10% del valore del contratto;
 - e) nei casi previsti dall'articolo 14 "Tracciabilità dei flussi finanziari";
 - f) nei casi di cui all'articolo 15 "Trasparenza";
 - g) nel caso di cui all'articolo 16 "Penali";
 - h) nei casi di cui all'articolo 19 "Riservatezza";
 - i) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di fornitura, ai sensi dell'articolo 20 "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";

- j) nei casi di cui all'articolo 23 "Subappalto";
 - k) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti di cui all'articolo 24 "Divieto di cessione del contratto e dei crediti".
3. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall' articolo 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la Committente, oltre che nelle ipotesi di cui al precedente comma, può risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC e senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi:
- a) nel caso in cui almeno 3 (tre) Aziende Sanitarie/Ospedaliere contraenti abbiano risolto il proprio contratto ai sensi dei precedenti commi 1 e 2 col medesimo Fornitore risultato aggiudicatario di più lotti;
 - b) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autoritative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
4. In caso di risoluzione del contratto il Fornitore si impegna, comunque, a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore della Committente fino all'immissione nel servizio di un altro Operatore economico.
5. In tutti i casi di risoluzione del contratto, la Committente ha diritto di escutere la cauzione prestata per l'intero importo della stessa.
6. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della Committente al risarcimento dell'ulteriore danno.

ARTICOLO 19 – RECESSO

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e dall'articolo 109 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la Committente, per quanto di proprio interesse, ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal presente contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - b) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
 - c) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Rappresentante Legale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
3. Si conviene altresì che la Committente, in coincidenza con la scadenza del proprio bilancio triennale, possa recedere in tutto o in parte dal contratto nell'ipotesi in cui, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di impegni pluriennali di spesa, le risorse stanziare nel proprio bilancio annuale o pluriennale non risultino sufficienti per la copertura degli impegni di spesa derivanti dall'ulteriore durata del contratto. Tale ipotesi integra e sostanzia a tutti gli effetti una ulteriore giusta causa di recesso.

4. La Committente, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa Azienda che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi mediante comunicazione trasmessa a mezzo PEC.
5. La Committente può, altresì, recedere in tutto o in parte dal contratto per giusta causa, per motivi diversi da quelli elencati, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c., con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
6. Nei casi di cui ai commi precedenti il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.
7. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per la Committente.

ARTICOLO 20 – SUBAPPALTO

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al __% dell'importo de contratto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:
— _____
— _____
— _____
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Committente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è stato autorizzato dalla Committente con provvedimento n. _____ del _____. Il Fornitore ha pertanto consegnato alla Committente in data _____ e pertanto almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti _____ del contratto affidato ed indicante puntualmente l'ambito operativo del subappalto, sia in termini prestazionali che economici, nonché la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi incluse la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 c.c. con il titolare del subappalto.
5. Il Fornitore dichiara con la sottoscrizione del contratto, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all'art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Committente della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
7. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per

fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

8. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente potrà risolvere il contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno. Le disposizioni in materia di subappalto di cui all'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. si applicano anche ai R.T.I. ed alle Società anche consortili, nei limiti di cui all'articolo 118, comma 20, del medesimo Decreto.
10. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

ARTICOLO 21 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lett. d), n. 2, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
2. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte della Committente, salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

ARTICOLO 22 – CAM – CRITERI AMBIENTALI MINIMI EX ART. 34 DEL D. LGS 50/2016 E SS.MM.II.

Gestione del rischio e controllo della biocontaminazione. Il Fornitore attua un sistema di analisi dei rischi e di controllo della biocontaminazione (RABC) conforme alla norma tecnica UNI EN 14065, in grado di conseguire almeno i livelli di qualità microbiologica indicati nelle Linee Guida Assosistema3, al fine di assicurare che i processi di sanificazione e ricondizionamento garantiscano, oltre all'eliminazione degli odori e di qualsiasi tipo di sporco e di macchia derivante da un uso appropriato dei dispositivi tessili da parte dell'utilizzatore finale, un'adeguata qualità microbiologica in funzione della destinazione d'uso del prodotto trattato. Tale sistema viene sottoposto ad audit periodici da parte del seguente organismo di valutazione della conformità _____, affinché sia ottenuta o mantenuta la relativa certificazione. I requisiti verranno verificati anche durante eventuali visite in situ. Su richiesta del Direttore dell'esecuzione del contratto, verrà trasmessa in via telematica la certificazione, se non acquisita in sede di selezione dell'offerta, che deve risultare in corso di validità, altrimenti dovrà trasmettere i risultati di uno o più audit sul sistema RABC.

Sistema di gestione ambientale. Il Fornitore attua un sistema di gestione ambientale (politica ambientale, analisi del contesto, valutazione aspetti ambientali, programma di miglioramento, attuazione del sistema di gestione ambientale, misurazioni e valutazioni degli indicatori ambientali, definizione delle responsabilità e delle azioni, sistema di documentazione) durante l'esecuzione del servizio, in modo da arrecare il minore impatto possibile sull'ambiente, conforme alla norma tecnica UNI EN ISO 14001 oppure alla registrazione EMAS (Regolamento (CE) n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)), relativamente all'attività di cui al codice NACE 96.01.1.

Verifica: i requisiti e le pertinenti attestazioni saranno verificati in sede di esecuzione contrattuale. Su richiesta del Direttore dell'esecuzione del contratto, verrà trasmessa in via telematica la certificazione, se

non acquisita in sede di selezione dell'offerta, che deve risultare in corso di validità, altrimenti si dovranno trasmettere i risultati di uno più audit.

ARTICOLO 23 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. _____ il Responsabile del Servizio, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti della Committente. I dati di contatto del Responsabile della Fornitura sono:
 - numero telefono cellulare _____
 - numero fax _____
 - indirizzo e-mail _____.

Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile della fornitura, dovrà darne immediata comunicazione alla Committente.

ARTICOLO 24 – AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO

Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente la Committente sulla evoluzione tecnologica della soluzione oggetto del contratto e delle possibili variazioni e/o integrazioni alla prestazione oggetto del medesimo contratto, ferme restando le stesse condizioni economiche di aggiudicazione. Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare le variazioni e/o integrazioni che, di comune espresso accordo, dovessero essere valutate opportune.

ARTICOLO 25 – TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO

Con la sottoscrizione del presente contratto le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del contratto medesimo, dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste.

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali:

- Gli interessati al trattamento dei dati sono tutti i soggetti di cui il Fornitore fornisce dati personali, a titolo qualificante dell'offerta presentata o al fine di soddisfare gli obblighi di legge correlati, in ottemperanza a quanto richiesto nella documentazione di gara.
- I dati oggetto di trattamento sono specificati nell' "Istanza di partecipazione" prodotta in sede di gara e negli ulteriori documenti della lex specialis di gara.

In merito ad eventuali ed ulteriori dati personali che potranno emergere in corso di espletamento del servizio, verranno adottate tutte le misure di sicurezza necessarie ed idonee a garantire un'adeguata tutela degli stessi garantendo il principio della pertinenza e non eccedenza.

Titolare del trattamento è l'Azienda Ospedaliera Garibaldi di Catania.

I dati sono trattati dal Titolare, dai soggetti autorizzati, dai responsabili designati e dagli enti pubblici e privati coinvolti nel procedimento, per finalità unicamente connesse alla procedura di selezione degli operatori economici e successiva procedura di affidamento dell'appalto, nonché per adempiere agli

obblighi di legge ai quali sono soggetti i Titolari, ai sensi dell'art. 6 par 1 lettere b) e c) del Regolamento UE 2016/679.

I dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui i titolari potranno avvalersi come responsabili del trattamento, oltre che da soggetti pubblici qualora si renda necessario per l'osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

Non è previsto il trasferimento dei dati in Paesi terzi, salvo possibili comunicazioni tramite strumenti di posta con soggetti operanti in territori entra UE che garantiscono il rispetto delle normative vigenti tramite l'adesione all'accordo EU-US Privacy Shield.

Il trattamento dei dati non comporta l'attivazione di alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE 679/2016.

I dati saranno conservati per la durata dell'appalto nei termini stabili dalla normativa di settore.

L'interessato ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi ovvero la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto di proporre reclamo ad una Autorità di Controllo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e finalizzato esclusivamente alla gestione del servizio di cui trattasi. Il Responsabile per la protezione dei dati personali della Committente è contattabile all'indirizzo e-mail: dott. / Sig.r _____

ARTICOLO 26 – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Il presente contratto viene stipulato nella forma della scrittura privata con firma digitale.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative al contratto ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, per bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alla Committente per legge.
3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, al contratto è applicata l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

ARTICOLO 27 – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DEL FORNITORE O IN CASO DI RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione del contratto per inadempimento del medesimo, si procede ai sensi dell'articolo 110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ARTICOLO 28 – FORO COMPETENTE

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Committente è competente in via esclusiva il Foro in cui ha sede la Committente.

ARTICOLO 29 – CLAUSOLA FINALE

Il presente contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che

dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e comunque, qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo e non può essere provata che mediante atto scritto. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto o di parte di esso da parte della Committente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti alla Stessa spettanti che pertanto si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione. Col presente contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti.

ARTICOLO 30 – ACCETTAZIONE ESPRESSA CLAUSOLE CONTRATTUALI

Il sottoscritto _____, in qualità di _____ e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., dando atto che l'unica sottoscrizione finale del contratto è da considerarsi quale doppia sottoscrizione delle presenti clausole, dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 2 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 3 (Oggetto), Articolo 4 (Durata), Articolo 5 (Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità), Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 7 (Modalità e termini di esecuzione della fornitura), Articolo 8 (Corrispettivi), Articolo 9 (Adeguamento dei prezzi), Articolo 10 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 11 (Tracciabilità dei flussi finanziari), Articolo 12 (Trasparenza), Articolo 13 (Penali), Articolo 14 (Cauzione definitiva), Articolo 15 (Proprietà dei prodotti), Articolo 16 (Riservatezza), Articolo 17 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 18 (Risoluzione e clausola risolutiva espressa), Articolo 19 (Recesso), Articolo 20 (Subappalto), Articolo 21 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 22 (CAM – Criteri ambientali minimi ex art. 34 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.), Articolo 23 (Responsabile del Servizio), Articolo 24 (Aggiornamento tecnologico), Articolo 25 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 26 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 27 (procedura di affidamento in caso di fallimento del fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento) Articolo 28 (Foro competente), Articolo 29 (Clausola finale).

_____, li _____

LA COMMITTENTE
L'AZIENDA OSPEDALIERA / SANITARIA

IL FORNITORE
L'OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO

* Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/05 e s.m.i.